OTTENUTO ANNULLAMENTO PER € 46.800,00 SU CARTELLA DI €48.877,85

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 4056/2016

[redacted]

N° 180

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

11 GEN 2017

Il Segretario

Dott.ssa [illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	D'ORSI	GABRIELLA MARIA	Presidente
☐	MAELLARO	GIOVANNI	Relatore
☐	GARGHENTINO	GIAN CARLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4056/2016
[redacted]

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 TRIB.ERARIALI 1996
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-AD.REG. 19
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-ALTRO 1994
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-ALTRO 1995
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-ALTRO 1996
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-ALTRO 1997
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169005209244000 IRPEF-ALTRO 1998

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

AVV. TURRIN BARBARA

V.LE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO

proposto dal ricorrente:

[redacted] 29 20025 LEGNANO MI

difeso da:

[redacted] 25126 BRESCIA BS

R.G.N. 4056/16

OGGETTO DEL RICORSO : AVVISO DI INTIMAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente sig.ra [redacted], rappresentata e difesa dall'avv [redacted] propone ricorso avverso l'atto di intimazione con il quale il Concessionario ha richiesto la complessiva somma di € 48.877,58 sulla base del mancato pagamento di 5 cartelle di pagamento aventi ad oggetto presunti debiti Irpef,interessi e sanzioni per gli anni 1994-1998, cartelle mai notificate .

La ricorrente impugna l'atto per i seguenti motivi:

-prescrizione del credito vantato;

-nullità dei ruoli per intervenuta decadenza ex art. 25 e 26 DPR 602,

-illegittimità per vizi attinenti all'atto esecutivo ; per inosservanza dell'art. 49 del DPR 602; per mancata chiarezza della pretesa tributaria;

-illegittimità della notificazione dell'avviso nonché degli atti prodromici in violazione dell'art. 26 DPR 602,

-inesistenza delle cartelle per mancanza del dettaglio dei conteggi degli interessi , delle sanzioni e delle aliquote.

Conclude come in atti con vittoria delle spese.

Si è costituita Equitalia la quale contesta l'eccezione di prescrizione e rileva che oltre al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., va considerato il periodo aggiuntivo di sei mesi stabilito dalla L. 147/2013 nonché l'interruzione dello stesso avvenuto ad opera del preavviso di fermo n. 57193 comprensivo delle cartelle oggetto del presente ricorso e notificato in data10.5.2006.

Ritiene infondate le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente e conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta pregiudiziale rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente, quella di prescrizione dei crediti richiesti con l'avviso di intimazione impugnato.

La produzione in giudizio delle relate di notifica delle cartelle di pagamento , ad opera della Concessionaria, rileva che le stesse sono state notificate nel rispetto del termine prescrizionale , risultando rilevante la produzione del fermo amministrativo, contenente la specifica delle cartelle sul quale si fonda , notificato in data 10.5.2006 a mani della stessa contribuente, dal chè , considerata anche la sospensione del termine semestrale di cui alla legge di stabilità 2014, la prescrizione decennale dei tributi erariali di cui alle cartelle impugnate è stata formalmente interrotta dalla notifica del predetto atto.

In merito all'eccezione di decadenza di Equitalia nel richiedere i tributi oggetto dell'intimazione, va rilevato che, trattandosi di tributi contenuti in dichiarazioni presentate fino al 31.12.20101, la notifica delle cartelle doveva avvenire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione (L. 156/2005)

e, di conseguenza , ad eccezione della cartella di pagamento n. 05620030032078609000 , per le altre era maturato il termine di decadenza ex art. 25.

Vanno rigettate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla omessa notificazione degli atti presupposti alla odierna intimazione ed alla illegittimità dell'atto per mancata chiarezza della pretesa tributaria considerato che le cartelle presupposto sono state notificate a mani della contribuente. Così come va respinta la eccezione di nullità della notifica effettuata a mezzo dell'ufficio postale, ex art. 26, considerato che la stessa può validamente realizzarsi anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi(messi, agenti della polizia municipale) ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed, in tal casi, si applica la disciplina dell'ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9.4.2001

Stante il chiaro tenore del citato art. 26 , non solo non è prevista né richiesta alcuna relata di notifica, ma l'unico controllo da esperire è limitato alla regolarità dell'avviso di ricevimento.

(cfr. da ultimo, Cass. NN.14893/2014; 10326/2014).

In conclusione, ogni ulteriore eccezione e/o doglianza disattesa, in accoglimento parziale del ricorso, il Collegio conferma l'avviso di intimazione limitatamente alla cartella n. . 05620030032078609000, con annullamento nel resto.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione, in accogliento parziale del ricorso conferma l'avviso di intimazione limitatamente alla cartella n. . 05620030032078609000, con annullamento nel resto.

Spese compensate.

Milano [redacted]

Il Relatore

Il Presidente